



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Bedizzole, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in applicazione dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale XI/4348 del 22 febbraio 2021.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 17 novembre 2008.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le specifiche normative statali e regionali.

ART. 2 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Bedizzole è organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 c. 2 della summenzionata L.R. 12/2005, nonché in merito alle ulteriori competenze attribuite dalle vigenti norme, regionali o locali, e dal presente regolamento.

ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente a esprimere parere obbligatorio nelle seguenti materie:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica di competenza comunale e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 146 e 167 del D. Lgs. 42/2004 e all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza degli enti convenzionati;
 - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (condoni edilizi);
 - valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di attuazione del PTPR, per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per

- l'esame paesistico dei progetti" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale VII/11045 dell'8 novembre 2002, nonché ai sensi dell'art. 81 c. 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64 c. 8 della L.R. 12/2005;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. 12/2005;
 - sui piani attuativi urbanistici e territoriali.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 componenti esterni, scelti a seguito di pubblicazione di apposito avviso di selezione.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale e aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i soggetti in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore (per quest'ultimo a esclusione del Presidente della Commissione) secondo i requisiti di cui al successivo art. 5 in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.
6. I candidati devono aver maturato esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie di cui al precedente comma 5 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente al quale presentano la candidatura.

ART. 5 – REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

1. In relazione alle specifiche finalità della Commissione, possono essere nominati in qualità di esperti:
 - coloro che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
 - coloro che abbiano altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.
2. I componenti non possono essere contestualmente membri di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale ed edilizio e devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, nonché nel caso di progetti da loro stessi redatti.
3. Non possono essere membri della Commissione i dipendenti dell'Ente che svolgano funzioni in materia edilizia e urbanistica al fine di garantire, come richiesto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
4. I membri della Commissione devono disporre di una adeguata strumentazione tecnologica (personal computer dotato di audio e webcam) allo scopo di effettuare, quando richiesto, le riunioni della Commissione in modalità telematica.

ART. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

2. I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati con atto della Giunta Comunale, sulla base della proposta formulata da una Commissione Tecnica costituita da 3 componenti, con provvedimento del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.
4. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, per il tramite del Segretario della Commissione individuato all'interno dell'Ente come specificato all'art. 9.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata od ordinaria o altro strumento informatico.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente. Non può, in ogni caso, essere inferiore a tre giorni.
4. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori della pratica e i funzionari dell'Ente che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 2.
7. Alle riunioni della Commissione possono assistere i Consiglieri Comunali.
8. Il Sindaco o l'Assessore delegato all'Urbanistica possono partecipare alle riunioni della Commissione, con diritto di intervento per l'illustrazione di Piani, Programmi e Progetti pubblici o privati di particolare interesse o importanza.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La Commissione esprime il parere di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, o nell'ipotesi in cui la Commissione non provveda a rendere il proprio parere nei

termini di cui all'art. 12, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze della relazione tecnica effettuata dall'Ufficio competente, fatto salvo, laddove previsto, il parere vincolante della Soprintendenza.

3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo a interventi riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al quarto grado, oppure per pratiche edilizie da essi redatte, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente. A tal fine il responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica nomina un segretario, che potrà essere sostituito, in caso di assenza, da altro personale individuato dal medesimo responsabile d'Area.
2. Il segretario cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. Il segretario predispone e invia la convocazione della Commissione ai soggetti interessati; predispone, altresì, la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto in forma succinta apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. I Responsabili delle istruttorie delle pratiche inviano le stesse alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e il rilascio o adozione degli atti abilitativi edilizi o urbanistici avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, nella successiva seduta utile, da tenersi, in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni, dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste.
4. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla professionalità all'uopo designata dall'Ente in caso di pareri espressi per il rilascio dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica.
5. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi nonché l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ART. 12 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, in ogni caso, è tenuta a esprimere il proprio parere come segue:
 - in merito alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, dovrà essere garantito il rispetto dei termini di cui all'art. 38 della L.R. 12/05;
 - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, dovrà essere garantito il rispetto dei termini fissati dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, può delegare al responsabile del Procedimento la verifica dell'effettuazione di tale adeguamento.
4. Qualora la Commissione esprima un parere non favorevole, qualora lo ritenga opportuno, potrà dare indicazioni sui rimedi ritenuti idonei a rendere il progetto compatibile al fine di una seconda valutazione.
5. I pareri della Commissione sono comunicati, su richiesta dei medesimi, al soggetto attuatore dell'intervento e al Progettista.

ART. 13 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Oltre tale termine l'Ente non sarà più considerato idoneo per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche; pertanto, non potrà rilasciare alcun provvedimento in materia paesaggistica, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 80, c. 9, della L.R. n. 12/2005.
2. La Commissione può operare solo a seguito della trasmissione per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, degli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio ed a seguito del rilascio dall'applicativo MAPEL della ricevuta che attesta il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive della Commissione nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 14 INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, c. 3, del D. Lgs. 42/2004 per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

ART. 15 - CRITERI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE

1. L'Ente individua la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di:
 - verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;
 - acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio;
 - trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché la proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, c. 7 del D. Lgs. 42/2004.